

COMUNE DI PIACENZA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Adottato dal Consiglio Comunale con atti in data 23.11.1998 atto n. 90 ed in data
26.11.1998 con atto n.93

Modificato con atto del Consiglio comunale n. 154 del 2 luglio 2001

Modificato con atto del Consiglio comunale n 31 del 10 giugno 2019

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto al Titolo III, Capo I, dello statuto comunale.

ART 2. MATERIE DEL REFERENDUM

1. Le materie che possono essere oggetto del referendum sono quelle indicate all'art. 47, comma 3, dello statuto comunale.

ART 3. PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I soggetti di cui all'art. 43 dello statuto comunale che intendano promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, formato da almeno venti componenti. Il Comitato designa tre componenti, fra cui un Presidente, legittimati a rappresentarli in ogni fase del procedimento referendario.

2. Il Comitato Promotore sottopone agli aventi diritto uno o più quesiti, relativi ad un unico oggetto, fino ad un massimo di sei quesiti, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, univoco e non contrastare con le disposizioni dell'ordinamento.

4. La richiesta di indire il referendum è indirizzata al Sindaco; è redatta in carta libera e sottoscritta, a norma del successivo articolo 6, comma 4, dai rappresentanti del Comitato Promotore di cui al precedente comma 1. Del deposito della richiesta viene rilasciata ricevuta.

ART 4. AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Entro 10 giorni decorrenti dalla data di protocollazione la richiesta di referendum viene verificata sotto il profilo della ricevibilità dai competenti uffici. Per ricevibilità si intende la verifica della conformità della richiesta a quanto stabilito in merito dallo statuto e dal presente regolamento.

2. In caso di esito positivo il quesito referendario risultante dalla stessa viene sottoposto al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti di cui all'art. 5 che si pronuncia al riguardo entro i successivi 15 giorni.

3. Il Comitato dei Garanti redige apposito verbale contenente le motivazioni della decisione. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Comitato dei Garanti può richiedere al Presidente del Comitato Promotore, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato entro 5 giorni. In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito.

5. La decisione compete al Comitato dei Garanti.

6. Il Sindaco, conformemente alle risultanze del verbale del Comitato dei Garanti, notifica entro i successivi 10 giorni al Comitato Promotore l'ammissibilità o il diniego motivato di ammissibilità della proposta di referendum, dandone pubblico avviso mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune.

ART 5. COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 47, comma 7, dello statuto comunale è composto da cinque membri ed è costituito con atto del Consiglio Comunale entro due mesi dalla seduta di insediamento, fuori dal proprio seno fra magistrati, professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci anni di esercizio.
2. Le candidature, da inviare al Presidente del Consiglio Comunale, possono essere presentate dal Sindaco, dai consiglieri comunali, dai rappresentanti legali delle Università aventi sede, anche distaccata, nel territorio del Comune di Piacenza, nonché dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Piacenza e dal Collegio Notarile del Distretto di Piacenza.
3. Il Consiglio Comunale procede alla nomina di quattro componenti, dei quali due in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza delle minoranze, con le modalità indicate all'art. 25 comma 4 dello Statuto comunale. Il quinto componente è nominato su designazione del Sindaco.
4. Il Comitato dei Garanti rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.
5. Nella prima seduta convocata dal Sindaco il Comitato dei Garanti, a maggioranza dei componenti presenti, elegge il Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente responsabile della struttura competente o suo delegato.
6. Per la validità delle deliberazioni il Comitato dei Garanti deve riunirsi con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti.
7. Ai componenti è attribuita un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta il cui ammontare è stabilito dalla Giunta comunale.

ART 6. RACCOLTA ED AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Il Comitato Promotore procede per la iniziativa referendaria alla raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 47, comma 2, dello Statuto comunale.
2. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera, sui quali viene stampato, a cura e spese dei promotori, il testo del quesito referendario dichiarato ammissibile dal Comitato dei Garanti. Devono altresì essere richiamate le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
3. I fogli vengono previamente vidimati dal Segretario generale o suo delegato e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum.
4. Il sottoscrittore appone la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza. La firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
5. L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme, durante l'orario di apertura degli uffici, presso le sedi comunali designate. Presso le sedi medesime dipendenti incaricati dal Sindaco o su delega del Segretario potranno espletare le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni anche fuori orario di servizio senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.

ART 7. TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Comunale sono titolari del diritto di promozione di cui all'art. 3, di sottoscrizione della richiesta referendaria di cui all'art. 6, nonché di votazione di cui all'art. 13 i seguenti soggetti:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Piacenza;
- b) i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel Comune di Piacenza;
- c) i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, non residenti nel Comune di Piacenza, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che esercitino nel Comune la propria attività prevalente di lavoro e studio.

2. Per l'esercizio del diritto di promozione del referendum di cui al precedente art. 3, di sottoscrizione della richiesta referendaria di cui al precedente art. 6, nonché di votazione di cui al successivo art. 13, i cittadini di cui all'art. 43, comma 1, lettera b) dello statuto comunale debbono registrarsi presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

3. Per la registrazione di cui al comma 2, i cittadini debbono presentare apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dall'interessato con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Nel caso di lavoro subordinato dovrà essere dichiarato l'ente pubblico o privato presso il quale viene prestata l'attività lavorativa. Nel caso di lavoro autonomo dovrà essere dichiarata la sede di svolgimento dell'attività. Nel caso di studio dovrà essere dichiarato l'istituto scolastico frequentato. La registrazione deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è comunicata all'interessato. L'ufficio Elettorale può richiedere ulteriore documentazione ed il parere del Comitato dei Garanti ai fini della valutazione della documentazione presentata.

4. I cittadini di cui all'art. 43, comma 1, lettera b) dello statuto comunale, i quali abbiano già provveduto a registrarsi per l'esercizio del diritto di promozione del referendum ovvero per l'esercizio del diritto di sottoscrizione della richiesta referendaria, debbono, per esercitare il diritto di votazione, confermare il possesso dei requisiti mediante presentazione all'Ufficio Elettorale di apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al precedente comma 3, su modulo predisposto dal Comune, perentoriamente nel periodo compreso fra la data di pubblicazione dell'atto di indizione del referendum ed il 45° giorno antecedente la data prescelta per la consultazione referendaria.

5. I cittadini di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), dello statuto comunale, i quali non abbiano già provveduto a registrarsi per l'esercizio del diritto di promozione del referendum ovvero per l'esercizio del diritto di sottoscrizione della richiesta referendaria debbono, per esercitare il diritto di votazione, registrarsi presso l'Ufficio Elettorale. A tal fine essi devono presentare l'istanza di cui precedente comma 3 perentoriamente nel periodo compreso fra la data di pubblicazione dell'atto di indizione del referendum ed il 45° giorno antecedente la data prescelta per la consultazione referendaria.

ART 8. CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI

1. Il Comitato Promotore provvede alla consegna alla Segreteria Generale dei plichi con le sottoscrizioni raccolte entro il termine di 90 giorni dalla vidimazione dei fogli di cui al precedente art. 6, comma 3. La Segreteria Generale provvede all'immediata trasmissione al Comitato dei Garanti.

2. Ai moduli contenenti le firme deve essere allegata, ovvero riportata in calce agli stessi, dichiarazione dell'Ufficio elettorale del Comune attestante che trattasi di cittadini titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 43, comma 1 dello statuto comunale.

3. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta.

ART 9. CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. IL Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dal deposito dei plichi di cui all'art. 8, comma 1, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

2. Il Comitato dei Garanti si avvale della collaborazione e supporto degli uffici comunali competenti.

3. Qualora vengano rilevate irregolarità il Comitato dei Garanti assegna un termine non superiore a 5 giorni per la sanatoria delle predette irregolarità e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso.

4. Al Comitato dei Garanti compete l'adozione della decisione definitiva in ordine alle irregolarità di cui al comma precedente.

5. Sulla base delle risultanze del verbale pervenuto, il Sindaco provvede per l'indizione del referendum ovvero comunica al Comitato Promotore la non procedibilità della richiesta.

ART 10. INDIZIONE DEL REFERENDUM - PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento. L'atto di indizione è pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

2. La consultazione avviene entro 90 giorni dalla data del verbale di cui al precedente art. 9.

3. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato per non più di 60 giorni al solo fine di far coincidere la consultazione con altri referendum comunali già indetti o da indire.

4. In caso di pluralità di referendum il Sindaco fissa un'unica data di svolgimento, compatibilmente con i termini di cui ai commi 2 e 3.

5. Quando, successivamente all'indizione del referendum, siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni di voto in coincidenza con la data prescelta per il referendum, il Sindaco, sentiti il Comitato dei Garanti ed i rappresentanti dei comitati promotori, indice il referendum per altra data.

6. Ogni attività relativa al referendum è sospesa al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio comunale e riprende il 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di cui sopra.

7. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso a far data dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. La nuova data va fissata entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di nomina del Comitato dei Garanti di cui all'art. 5.

8. Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco, previo parere vincolante del Comitato dei Garanti, revocherà il referendum.

9. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della consultazione referendaria ed, eventualmente, mediante altri mezzi informativi.

10. La Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria garantendo

parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere, previa istanza al Sindaco da presentare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum, il Comitato Promotore nonché i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale.

ART 11. UFFICI DI SEZIONE

1. Ai soli fini del referendum consultivo comunale il Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali e su conforme parere del Comitato dei Garanti, stabilisce di volta in volta un numero di sezioni che può essere diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali, politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.

2. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente e da due scrutatori fra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente ed un segretario verbalizzante. Per la validità delle operazioni preliminari, di voto e di scrutinio è indispensabile la presenza di almeno due componenti del seggio.

3. I componenti dell'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco, sentito l'Ufficio Elettorale Comunale, fra dipendenti comunali e/o, previo sorteggio, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso dovuto a questi ultimi sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

ART 12. SEGGI REFERENDARI

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco in numero congruo e comunque non inferiore a sedici. Dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi circoscrizionali ed in altre proprietà comunali o concesse al Comune per l'occasione. Per i cittadini di cui all'art. 43, comma 1, lettera b) dello statuto comunale, potrà essere individuato uno specifico seggio.

2. In occasione dei referendum consultivi comunali saranno istituiti uno o più seggi itineranti per consentire l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di detenzione, di cura, di riposo e analoghi. I luoghi, le modalità operative ed organizzative necessarie per l'esercizio del voto saranno stabilite con provvedimento del Sindaco.

ART 13. DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, possono partecipare tutti i cittadini aventi diritto ai sensi dell'art. 43 dello statuto comunale, secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

2. Agli aventi diritto viene comunicato, a mezzo postale o con pubblicazione di manifesti o con altra idonea forma di pubblicità, il seggio o i seggi referendari ove possono esercitare il diritto di voto.

3. Entro 30 giorni dalla data prescelta ai cittadini residenti all'estero ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Piacenza verrà inviata apposita comunicazione di avviso di indizione del referendum. Non sono applicabili le agevolazioni di viaggio previste dalla legge per le consultazioni amministrative, politiche e referendarie.

4. L'elettorato attivo viene riportato su apposite liste con l'indicazione dei dati anagrafici dell'avente diritto ed, eventualmente, il numero del codice fiscale e la Circonscrizione di residenza. Per i cittadini di cui all'art. 43, comma 1, lettera b) dello Statuto comunale è predisposta apposita lista.

5. Il voto può essere espresso indistintamente:

- a) attraverso scheda di carta su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari;
- b) attraverso un dispositivo (schermo, tastiera o altro) situato all'interno dei seggi predisposto per consentire all'elettore di votare elettronicamente;
- c) attraverso sportelli multifunzione mediante l'uso di carte telematiche.

6. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. Nel caso di votazione con mezzi diversi dalla scheda cartacea, e di più quesiti sottoposti a referendum il cittadino deve poter scegliere se partecipare a tutti o solo ad alcuni.

7. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 5, l'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

8. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 5, l'elettore deve poter visualizzare distintamente il quesito o i quesiti;

9. Le operazioni di voto si svolgono in una domenica secondo quanto stabilito nell'atto di indizione. Tale atto dovrà altresì stabilire i tempi utili per l'effettuazione delle operazioni preliminari e di voto.

10. Il Presidente dell'Ufficio di sezione è responsabile della custodia delle schede, dei materiali elettorali e degli eventuali strumenti informatici in dotazione al seggio.

11. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 5, anche attraverso la carta telematica.

12. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento. Nell'atto di indizione il Sindaco può, tuttavia, disporre che le operazioni di scrutinio abbiano inizio non oltre le 24 ore successive alla chiusura delle urne.

13. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una consegnata dal messo comunale al Comitato dei Garanti ed una consegnata dal Presidente dell'Ufficio di sezione all'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum di cui all'art. 14 unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio.

14. Qualora le operazioni di voto vengano svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le operazioni di scrutinio vengono svolte dall'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum con l'ausilio degli Uffici comunali competenti nelle materie elettorale ed informatica.

15. Ove lo richiedano, alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere ed esprimere a verbale proprie dichiarazioni, un rappresentante di ognuno dei Comitati Promotori dei referendum e di ognuno dei gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal Presidente del Comitato Promotore e dal Capogruppo Consiliare, con firme autenticate a norma dell'articolo 6, comma 4.

ART 14. UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

1. Presso l'Ufficio elettorale del Comune, dopo la declaratoria di ammissibilità del referendum, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, composto dal Segretario Generale o suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche le funzioni di verbalizzante.

2. L'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede entro 10 giorni alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto e dei risultati referendari. Ove lo ritenga opportuno, l'Ufficio Centrale per il referendum può richiedere un parere consultivo al Comitato dei Garanti in ordine ai reclami

presentati.

3. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

ART 15. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco entro 10 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria.

2. Contro la proclamazione dei risultati il Comitato Promotore del referendum può presentare al Sindaco entro 7 giorni dal ricevimento dell'atto di proclamazione, istanza di revisione.

3. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva in ordine ai risultati del referendum, previa obbligatoria e vincolante consultazione del Comitato dei Garanti al quale l'istanza medesima va trasmessa senza ritardo. Il Comitato dei Garanti si esprime tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

ART 16. ESITI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto quali risultano dalle liste di cui all'art. 13, comma 4.

2. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche o nulle.

3. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la proposta referendaria sia stata approvata, il Sindaco, entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati, deve proporre al Consiglio la deliberazione conseguente l'esito della consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 47 comma 5 dello statuto comunale.

ART 17. SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:

- dal 20 dicembre al 15 gennaio;
- dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua;
- dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno

ART 18. PROPAGANDA

1. A partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum, i promotori ed i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a proprie cure e spese.

2. La propaganda dovrà cessare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum.

ART 19. SPESE

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

2. Il Sindaco provvede con proprio atto ad incaricare i vari uffici dei compiti spettanti a ciascuno di essi per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie.

ART 20. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie.

ART 21. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento nonché le modifiche apportate allo stesso entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa Delibera di approvazione.

ART 22. NORMA TRANSITORIA

1. Il Comitato dei Garanti deve essere nominato dal Consiglio Comunale entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le operazioni referendarie possono essere avviate solamente a seguito della nomina del Comitato dei Garanti di cui al precedente comma.